

CCXCVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1989

Presidenza del Presidente SANNA

INDICE

Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (459). (Continuazione della discussione e approvazione)	13280
(Votazione segreta)	13321
(Risultato della votazione)	13321
Disegno di legge: "Abrogazione del quinto comma dell'Articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, concernente 'Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale', già modificata con legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35" (528). (Discussione e approvazione)	13283
(Votazione segreta)	13321
(Risultato della votazione)	13321
Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51" (403). (Discussione e approvazione)	13284
(Votazione segreta)	13321

(Risultato della votazione)	13322
Disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'Ersat distaccato presso l'Amministrazione regionale" (504). (Discussione e approvazione col titolo: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale del Consorzio di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale).	13287
(Votazione segreta)	13321
(Risultato della votazione)	13322
Disegno di legge: "Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione" (382). (Discussione e approvazione).	13289
(Votazione segreta)	13321
(Risultato della votazione)	13322
Disegno di legge: "Norme in materia di personale" (505). (Discussione e approvazione col titolo: "Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6 e 14 novembre 1988, n. 42):	

BARRANU, Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione ... 13300-13306-
..... 13309-13316

SABA 13302-13303
(Votazione segreta dell'emendamento numero 5) 13303
(Risultato della votazione) 13303
(Votazione segreta) 13322
(Risultato della votazione) 13322

Proposta di regolamento: "Modifica all'articolo 25 del regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, recante 'Norme per l'artigianato sardo' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 27 gennaio 1987" (257). (Discussione e approvazione) 13297

Proposta di regolamento: "Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 ottobre 1986, n. 143, recante: 'Regolamento sulle caratteristiche e sulla disciplina nell'uso della divisa e del vestiario del personale subalterno e salariato' " (258). (Discussione e approvazione) 13297

Proposte di legge Palmas-Oggiano-Murgia-Catte-Onnis-Orrù: "Norma integrativa e modificativa dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, riordino delle funzioni socio-assistenziali" (451) e Fadda P.-Ladu S.-Floris-Atzeni-Serra Pintus-Mulas-Asara-Atzori A.-Baghino-Becclu-Deiana-Dettori-Isoni-Loretto-Manunza- Moretti-Mura - Onida -Oppi-Randazzo-Saba-Sechi-Secchi-Soro-Tamponi-Tidu-Zurru: "Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - Riordino delle funzioni socio-sanitarie" (488) del disegno di legge: "Norma in materia di personale degli enti soppressi e depubblicizzati di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12. Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concernente: 'Riordino delle funzioni socio-assistenziali' " (510). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali):

MORETTI 13292
SABA 13294
LORETTU 13296

FALCHI 13296
BARRANU, Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione 13318
(Votazione segreta) 13322
(Risultato della votazione) 13322
Sull'ordine dei lavori:
ONIDA 13297
BARRANU, Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione 13297

La seduta è aperta alle ore 17 e 20.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 aprile 1989, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali" (459)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 459: "Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali". Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 2, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 13 posti;
- sesta qualifica funzionale: 31 posti;
- quinta qualifica funzionale: 22 posti;
- quarta qualifica funzionale: 28 posti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Barranu-Cogodi-Satta

“Art. 6

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Il numero delle unità di personale che l'Amministrazione regionale può acquisire in posizione di comando ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46, è ridotto, per ciascuna fascia funzionale, in correlazione delle unità che vengono inquadrare nelle corrispondenti qualifiche funzionali a norma dell'articolo 2, intendendosi tale corrispondenza determinata dalla tabella di equiparazione di cui alle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193”. (3)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi della presente legge resta assegnato, per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data dell'inquadramento, alle sedi di servizio degli organi

di controllo sugli atti degli enti locali e, nello stesso periodo, non può essere trasferito ad altri uffici dell'Amministrazione regionale, né collocato in posizione di comando o distacco presso altri enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7 bis

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46 ed i commi due, tre e quattro dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1985, n. 20, sono soppressi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Barranu - Carta - Satta

“L'art. 7 bis è soppresso”. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 645.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 2.575.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 dei bilanci di previsione della Regione per i medesimi anni finanziari.

2. Alle stesse spese si fa fronte, nel 1988, con parte delle risorse già destinate all'applicazione della legge regionale 10 luglio 1986, n. 46, e disponibili nei citati capitoli del bilancio regionale e, negli anni successivi, quanto a lire 2.200.000.000 con l'intero ammontare di dette risorse e, per la differenza di lire 375.000.000, col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Cogodi

"Art. 8

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 645.000.000 per l'anno 1989 e in lire 2.575.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023, 02050 e 02052 dei bilanci di previsione della Regione per i medesimi anni finanziari.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 645.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

01 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI

Capitolo 02016 lire 400.000.000

Capitolo 02022 lire 75.000.000

Capitolo 02023 lire 75.000.000

Capitolo 02050 lire 50.000.000

Capitolo 02052 lire 45.000.000.

Alla maggiore spesa per gli anni successivi valutata in lire 1.939.000.000 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento". (2)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

MOI, Segretaria:

TABELLA A

Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: istruttore direttivo in mate-

rie amministrative e giuridiche.

1. Personale appartenente alla qualifica funzionale settima, ottava e prima dirigenziale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347;

2. Personale appartenente al profilo professionale dei collaboratori amministrativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: segretario, ragioniere, geometra.

1. Personale appartenente alla quinta e sesta qualifica funzionale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347;

2. Personale appartenente al profilo professionale degli assistenti amministrativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: operatore specializzato amministrativo-contabile, operatore specializzato tecnico.

1. Personale appartenente alla quarta qualifica funzionale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347;

2. Personale appartenente al profilo professionale dei coadiutori amministrativi di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

Profilo professionale: archivista, dattilografo-terminalista.

1. Personale appartenente alla terza qualifica funzionale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Il presente disegno di legge verrà votato a

scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Abrogazione del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, concernente: 'Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale', già modificata con legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35" (528)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 528: "Abrogazione del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, concernente 'Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale', già modificata con legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

1. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - aggiunto dall'ar-

articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 - è abrogato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Barranu - Carta - Satta

“Art. 1

Nell'articolo 1 del disegno di legge n 528-A, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente secondo comma:

2. La norma transitoria di cui all'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988 n. 32, relativamente alla parte concernente le funzioni di coordinamento generale, è estesa al personale da assegnarsi al Servizio ispettivo ai sensi dell'articolo 22, comma secondo, della legge medesima”. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: “Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51” (403)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 403: “Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 16.1.1986, n. 51”; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. Con decorrenza 19 marzo 1986, il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento:

- n. 5 posti sulla 7^a qualifica funzionale;
- n. 20 posti sulla 6^a qualifica funzionale;
- n. 14 posti sulla 5^a qualifica funzionale;
- n. 17 posti sulla 3^a qualifica funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Ai fini del computo dell'anzianità complessiva di servizio, il servizio prestato presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno dal personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge re-

gionale 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell'anzianità complessiva di servizio riconosciuta ai sensi del precedente comma, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Nell'inquadramento virtuale ai sensi del precedente comma, al personale trasferito è fatto comunque slavo il trattamento economico in atto alla data del 19 marzo 1986, che deve intendersi quello spettante presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno e costituito dai seguenti elementi annui lordi:

- a) stipendio;
- b) importo del congegno di difesa della retribuzione, limitatamente alla misura eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, spettante al personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature alla data predetta;
- c) importo del trattamento di previdenza comprendente il versamento a carico dell'Amministrazione di provenienza secondo l'articolo 88 delle vigenti disposizioni relative all'ordinamento del personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. All'atto della cessazione dal servizio, al personale di cui al precedente comma compete l'indennità di anzianità - pari ad un dodicesimo degli assegni fissi e dell'indennità di contingenza valutati nella misura annua in godimento, per ogni

anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettiva anzianità di servizio - maturato a partire dalla data di assunzione presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato ad acquisire i ratei dell'indennità di anzianità maturati fino alla data del 19 marzo 1986 da ogni dipendente trasferito ed assumere a proprio totale carico gli oneri riferiti all'indennità di anzianità per il periodo di servizio anteriore alla data predetta, nonché l'onere di integrare, fino all'importo spettante ai sensi del precedente comma, l'indennità erogata dall'INADEL a titolo di premio di fine servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è tenuto ad adeguare il proprio regolamento organico alle prescrizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

1. Le maggiori spese derivanti dall'applica-

zione della presente legge rispetto a quelle sostenute nell'anno 1988 per il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, ed assegnato, in posizione di comando, all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, sono quantificate in lire 1.871.000.000 per l'anno 1989 ed in annue lire 572.000.000 a decorrere dal 1990. Alle stesse si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Per l'anno 1989 gli oneri gravano sul capitolo corrispondente al capitolo 08225 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Barranu - Carta - Mannoni

Art. 5

L'ultima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

"Alle stesse spese si fa fronte con lo storno di una somma di lire 1.871.000.000 dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la corrispondente riduzione per pari importo della riserva presente nella voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo

approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'allegato A.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'allegato A, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'Ersat distaccato presso l'Amministrazione regionale (504)"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 504: "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'Ersat distaccato presso l'Amministrazione regionale"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La

Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, che, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nonché il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, può chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo regionale.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni

dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza. Il profilo professionale è attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

5. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 16 posti;
- sesta qualifica funzionale: 45 posti;
- quinta qualifica funzionale: 11 posti;
- quarta qualifica funzionale: 1 posto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

1. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

1. Le disposizioni della presente legge sono

estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso l'ERSAT e l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) che sia in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni stesse, ai fini della opzione per l'inquadramento nel ruolo dell'ente predetto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 2.930.000.000; alle stesse si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 - stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione - le competenze dei capitoli 02016, 02022 e 02023 terranno conto della suddetta maggiore spesa di lire 2.930.000.000 conseguente agli interventi previsti dalla presente legge.

3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Satta - Barranu - Pubusa

"Art. 5

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000.000, di lire 630.000.000 e di lire 300.000.000.

Alla relativa spesa valutata in complessive 2.930.000.000 si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi".
(1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione"
(382)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 382: "Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione"; relatore l'onorevole Oggianno.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di par-

lare l'onorevole Oggiano, relatore.

OGGIANO (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. E' autorizzata l'istituzione, presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione, di rapporti di lavoro a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti a tempo pieno, entro il limite del quindici per cento dei posti vacanti e fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per cento dei posti delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. Per ogni posto di organico a tempo pieno trasformabile sono previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale.

3. Non possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali superiori alla settima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, e i competenti organi degli enti regionali determinano entro il 30 settembre di ogni anno il numero dei posti vacanti al 31 dicembre successivo, nei rispettivi organici da coprire con rapporto di lavoro a tempo parziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. Nei trenta giorni successivi si provvede nell'ordine:

a) all'accoglimento, fino alla concorrenza della metà dei posti a tempo parziale come sopra determinati, delle domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale presentate da titolari di posti a tempo pieno;

b) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di dipendenti già titolari di posti a tempo pieno;

c) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti a tempo parziale che abbiano prestato servizio in tale posizione per almeno un triennio;

d) al bando di pubblici concorsi, da effettuarsi contestualmente a quelli per l'assunzione a tempo pieno con le medesime modalità per questi previste, per i posti a tempo parziale rimasti da coprire una volta compiute le operazioni di cui alle lettere precedenti.

2. Costituisce titolo di precedenza per l'accoglimento delle domande l'anno in cui furono presentate; a parità d'anno, l'anzianità di servizio; a pari anzianità, la graduatoria di merito nel concorso di assunzione.

3. I concorsi sono effettuati contestualmente per posti a tempo pieno e a tempo parziale la commissione forma un'unica graduatoria degli idonei, i quali vengono invitati nell'ordine, qualora abbiano fatto domanda per entrambi i tipi di posto, ad optare per il posto a tempo pieno o parziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è incompatibile con:

- a) ogni altro rapporto di impiego pubblico;
- b) l'effettuazione di lavoro straordinario;
- c) l'ammissione a benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto eventualmente previsto da particolari disposizioni di legge;
- d) incarichi di coordinamento a qualunque livello;
- e) libere professioni ed ogni altra forma di lavoro autonomo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale:

a) comporta l'osservanza dell'orario di lavoro in applicazione presso l'Amministrazione o gli enti regionali in misura pari alla metà di quello ordinario;

b) dà diritto ad un trattamento economico pari alla metà di tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l'indennità di contingenza e degli eventuali trattamenti accessori spettanti, per la stessa qualifica, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per le quote di famiglia che, se dovute, spettano per intero;

c) dà diritto al congedo ordinario e straordinario in misura pari alla metà di quello previsto per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

1. Le maggiori spese derivanti dalla presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue a decorrere dall'anno 1989. Ad esse si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Esse gravano sul capitolo del bilancio della Regione dell'anno 1989 corrispondente al capitolo 02016 del bilancio della Regione per il 1988.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Carta - Satta

"Art. 7

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 -

Fondo sociale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe agli impiegati regionali
lire 100.000.000.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 02016 del bilancio della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Palmas-Oggiano-Murgia-Catte-Onnis-Orrù: "Norma Integrativa e modificativa dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, riordino delle funzioni socio-assistenziali" (451) e Fadda P.-Ladu S.-Floris-Atzeni-Serra Pintus-Mulas-Asara-Atzori A.-Baghino-Becciu-Delana- Dettori-Isoni-Lorettu-Manunza-Moret-ti-Mura-Onida-Oppi-Randazzo-Saba- Sechi-Secchi-Soro-Tamponi-Tidu-Zurru: "Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - Riordino delle funzioni socio-sanitarie" (488) del disegno di legge: "Norma in materia di personale degli enti soppressi e depubblicizzati di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12. Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concernente: 'Riordino delle funzioni socio- assistenziali' " (510)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 451 e 488 e del disegno di legge numero 510; relatore di maggioranza l'onorevole Paolo Fadda, relatore di minoranza l'onorevole Dadea.

Essendo stati presentati diversi emendamenti attualmente in fase di riproduzione, potranno essere distribuiti soltanto tra qualche momento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, per chiedere una breve sospensione dei lavori che permetta di raccogliere il materiale necessario per proseguire nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 25, viene ripresa alle ore 17 e 55).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare,

ha facoltà di parlare l'onorevole Paolo Fadda, relatore di maggioranza.

FADDA PAOLO (D.C.), *relatore di maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea, relatore di minoranza.

DADEA (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. L'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è così modificato:

"1. Tutto il personale degli enti soppressi o depubblicizzati, inquadrato nel ruolo speciale provvisorio, istituito con legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, successivamente modificata con legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12, è definitivamente assegnato al ruolo unico regionale per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge, alla Regione o agli enti locali.

2. Sentite le organizzazioni sindacali della categoria del pubblico impiego, il personale suddetto è assegnato:

a) allo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 9 della presente legge, mediante collocazione nell'Assessorato regionale competente per la materia sociale, nelle sue articolazioni centrali e periferiche;

b) in posizione di comando, a norma dell'articolo 49 della presente legge, ai Comuni o loro associazioni, per la gestione dei servizi territoriali;

c) in posizione di comando, ai Comuni gestori dei servizi multizonali di cui all'articolo 17.

3. A partire dal 1° gennaio 1988, il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale con decreto dell'Assessore competente per la materia, previa analoga deliberazione della Giunta regionale.

4. Al personale medesimo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23 del 1986.

5. Sentite le organizzazioni sindacali della categoria del pubblico impiego si provvederà all'adeguamento delle corrispondenze per le qualifiche non comprese nella richiamata legge regionale 22 aprile 1986, n. 23, ed eventualmente possedute dal personale degli ex enti interessato all'inquadramento nell'Amministrazione regionale.

6. Ai fini degli inquadramenti previsti nel quarto comma, alle dotazioni organiche del ruolo unico regionale, di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

III - qualifica funzionale: 65 posti

IV - qualifica funzionale: 70 posti

V - qualifica funzionale: 22 posti

VI - qualifica funzionale: 54 posti

VII - qualifica funzionale: 22 posti

VIII - qualifica funzionale: 5 posti

7. Per il personale non di ruolo, l'Amministrazione regionale subentra nei rapporti di lavoro in atto, ferma restando la natura e la condizione degli stessi".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Marracini - Mereu - Atzeni - Fadda P. - Aresti - Mulas - Catta - Saba - Serra Pintus

"Il testo dell'art. 1 è così sostituito:

Art. 1

1. I commi del primo al decimo dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1. Tutto il personale degli enti soppressi o depubblicizzati, già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984 n. 18, successivamente modificata con la legge regionale 17 gennaio 1986 n. 12, è definitivamente inquadrato nel ruolo unico regionale per lo svolgimento dei compiti che la presente legge attribuisce alla Regione o agli enti locali.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, con effetto 1° gennaio 1988, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986 n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23/1987.

4. Nell'ambito degli accordi per il triennio 1°

gennaio 1988-31 dicembre 1990 sarà disciplinata la ulteriore collocazione del personale predetto nelle qualifiche funzionali e la partecipazione del personale medesimo alle procedure per la mobilità verticale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1988 n. 42.

5. Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del personale regionale, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo è assegnato all'Assessorato competente in materia di servizi socio-assistenziali per lo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 9 della presente legge, ovvero, in posizione di comando, ai comuni singoli o associati per la gestione dei servizi socio-assistenziali territoriali o multizonali". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, perché rimanga agli atti che l'emendamento a firma Loretto e più, di cui sono anch'io firmatario, è un emendamento tecnico, non modifica nella sostanza il testo esitato dalla Commissione, vuole riscrivere la normativa in termini chiari, espliciti ed organici, però non è alternativo, nella sostanza politica e deliberativa, all'articolo 1 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Sono fatti salvi, con gli eventuali adeguamenti prescritti dalla presente legge, i provvedimenti amministrativi emanati o in corso di emanazione all'inquadramento definitivo nel ruolo unico regionale della quota di personale degli enti soppressi in attuazione dell'articolo 51 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Marracini - Mereu - Atzeni - Fadda P. - Aresti - Mulas - Serra Pintus - Catta - Saba

"Il testo dell'art. 2 è così sostituito:

Art. 2

1. Sono fatti salvi, se più favorevoli, i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti del personale già inquadrato nel ruolo unico regionale in attuazione dell'articolo 50 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4.

2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale per la corrispondenza indicata nella tabella A) allegata alla legge regionale 22 aprile 1987 n. 23, vale la qualifica ed il livello posseduti secondo la normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1988". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari*

generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. Nell'articolo 49 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il Comune gestore dei servizi di assistenza sociale, cui sono assegnate, a norma del primo comma, quote di personale in posizione di comando, tiene conto nella predisposizione dei piani e programmi, nonché nell'adeguamento della propria pianta organica, come previsto dal successivo articolo 50, di tali quote di personale, ai fini della progressiva sua sostituzione, mediante assunzioni dirette, a cessare del comando per revoca o per altra causa".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Marracini - Mereu - Atzeni - Fadda P. - Aresti - Mulas - Serra Pintus - Catta - Saba

"Il testo dell'art. 3 è così sostituito:

Art. 3

Nell'articolo 49 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Il comune gestore dei servizi socio-assistenziali, cui sono assegnate, a norma del primo comma, unità di personale in posizione di coman-

do, procede nella predisposizione dei piani e programmi, nonché nell'adeguamento della propria pianta sulla base di tali assegnazioni, anche ai fini della progressiva sostituzione del personale comandato". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei chiedere una sospensione dell'esame di questo articolo perché è in corso di predisposizione qualche altro emendamento. Proporrei pertanto che i lavori del Consiglio continuassero con l'esame del provvedimento di legge successivo per poi tornare, più avanti nella serata, su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Falchi. Ne ha facoltà.

FALCHI (P.S.d'Az.). Non ho capito bene se la proposta dell'onorevole Loretto è di sospendere l'esame dell'articolato di questo provvedimento di legge e passare ad un altro provvedimento o di sospendere questo articolo e passare ai successivi.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'articolo 3 col relativo emendamento e passiamo all'ultimo articolo, l'articolo 4.

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 9.600.000.000; alle stesse si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 i capitoli corrispondenti ai capitoli 02016 - 02022 e 02023 del bilancio 1988 terranno conto della suddetta maggiore spesa di lire 9.600.000.000 conseguente agli interventi previsti dalla presente legge.

3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Presidente, evidentemente non mi sono spiegato con chiarezza. La mia proposta era quella di sospendere l'esame e la votazione dell'articolo 3 e dei successivi articoli di questo provvedimento, suggerendo al Consiglio di proseguire i lavori con l'esame di altri provvedimenti, per riprenderlo più avanti nella serata.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta si intende accolta con questo avvertimento, onorevole Loretto, da parte della Presidenza: noi stiamo esaurendo i provvedimenti di legge che stamane la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di discutere nella seduta odierna; c'è ancora un altro disegno di legge, quindi solleciterei la presentazione di questi emendamenti perché non possiamo lasciare in sospeso questo provvedimento di legge che peraltro, come lei sa, ha avuto un iter abbastanza lungo e tormentato.

Sospendiamo quindi l'esame di questo provvedimento di legge.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Per chiedere l'inversione dell'ordine del giorno e l'inserimento, in questa fase del dibattito, del Regolamento numero 257 della Giunta regionale: "Modifica all'articolo 25 del regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1976, numero 40, recante 'Norme per l'artigianato sardo' approvato con D.P.G.R. numero 4 del 27 gennaio 1987".

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, trattandosi di un regolamento credo che la richiesta possa essere accolta.

Discussione ed approvazione della proposta di regolamento: "Modifica all'articolo 25 del regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, recante 'Norme per l'artigianato sardo' approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 27 gennaio 1987" (257)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 257; relatore l'onorevole Falchi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Falchi, relatore.

FALCHI (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretaria*:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, concernente: "Regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, recante "Norme per l'artigianato sardo" è sostituito dal seguente:

" Il credito di esercizio di cui alla lettera c) dell'articolo 20 della legge potrà essere concesso fino alla misura massima di:

– lire 60.000.000 per le imprese individuali e societarie;

– lire 100.000.000 per le cooperative ed i consorzi;

senza limitazione di percentuale, ed anche in aggiunta al mutuo per impianto".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, per chiedere che venga esaminata anche la proposta di regolamento numero 258, anch'essa all'ordine del giorno, recante norme sulle caratteristiche e sulla disciplina nell'uso della divisa e del vestiario del personale subalterno e salariato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione della proposta di regolamento: "Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 143, recante: 'Regolamento sulle caratteristiche e sulla

disciplina nell'uso della divisa e del vestiario del personale subalterno e salariato' " (258)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di regolamento numero 258: 'Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 143, recante: 'Regolamento sulle caratteristiche e sulla disciplina nell'uso della divisa e del vestiario del personale subalterno e salariato' "; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretaria:

Articolo unico

1. Dopo il punto 14 del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 143, sono inseriti i seguenti:

"Il predetto vestiario compete, in aggiunta all'altro vestiario ed in relazione alle mansioni svolte, anche agli autisti di rappresentanza.

Sono autisti di rappresentanza i conducenti degli automezzi a disposizione del Presidente, de-

gli Assessori, del Segretario Generale, del Capo di Gabinetto e del Capo Ufficio Stampa che abbiano svolto il predetto servizio per non meno di 90 giorni consecutivi o frazionati nel corso di un anno".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: "Norme in materia di personale" (505)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 505: "Norme in materia di personale"; relatore l'onorevole Sciolla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla, relatore.

SCIOLLA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Norme in materia di personale, modificative

ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono abrogati.

2. L'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 6 è disposto - secondo la tabella A di corrispondenza allegata alla presente legge - in relazione alla fascia funzionale di appartenenza al 31 dicembre 1985.

3. L'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene, per il totale dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli cui sono ammessi, a domanda, gli impiegati dell'Amministrazione regionale inquadrati nella settima qualifica funzionale; i titoli e la loro valutazione sono definiti nella tabella D allegata alla presente legge.

4. L'attribuzione del profilo professionale è disposta tra quelli previsti nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, tenuto conto dei titoli di studio e della qualifica giuridica rivestita al 31 dicembre 1985.

5. Esaurite le operazioni previste dai precedenti commi, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di inquadramento mediante procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo, nei limiti della disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinanti per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate mediante la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti nelle seguenti tabelle allegate alla presente legge:

- nella tabella B per la mobilità sino alla quinta qualifica funzionale;

- nella tabella C per la mobilità alle qualifiche funzionali sesta e settima;

- nella tabella D per la mobilità alla qualifica funzionale ottava.

6. Ai fini previsti dai precedenti commi terzo e quinto - fermi restando i requisiti della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza e, ove richiesto, del possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale - i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 1985 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

- diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a otto anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

- diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

- diploma di laurea, per l'accesso alla ottava qualifica funzionale;

- anzianità di servizio non inferiore a sei anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

7. Ai fini degli inquadramenti e della mobilità verticale previsti dai precedenti commi sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica funzionale di accesso o nelle qualifiche funzionali ad essa superiori. Ai medesimi fini non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della citata legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

8. Gli adempimenti concernenti gli inquadramenti, l'attribuzione del profilo professionale e la mobilità verticale come previsti dal presente articolo sono disposti, con effetto dal 1° gennaio 1986, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i

limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente quinto comma.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Mereu S. - Soro - Marracini - Falchi - Catte - Onida - Baghino

“Al 6° comma, quarto alinea, l'espressione: 'Diploma di laurea per l'accesso all'ottava qualifica funzionale' è sostituita dalla seguente: 'Diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuto ai fini giuridici non inferiore a dodici anni e Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado, per l'accesso all'ottava qualifica'”. (5)

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Mura - Tarquini - Onida - Soro - Saba - Marracini - Mereu S. - Pes - Baghino

“Nell'art. 1, sesto comma del D.D.L. n. 505, l'espressione 'diploma di laurea per l'eccesso all'ottava qualifica funzionale' è sostituita dalla seguente: 'diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuta ai fini giuridici non inferiore a dodici anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso all'ottava qualifica'”. (11)

Emendamento sostitutivo parziale Soro - Zurru - Saba - Onida

Art. 1

“Al sesto comma dell'articolo 1 del disegno di legge 505/A l'alinea dicente: ' - diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale' è sostituita dalla seguente: ' - diploma di laurea, ovvero aver conseguito l'inquadramento nella sesta fascia funzionale attraverso i concorsi interni previsti dall'articolo 90 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 e successive modificazioni, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale'”. (16)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 5 e l'emendamento numero 11, che nel contenuto sono identici, possono essere illustrati.

ZURRU (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non accoglie i tre emendamenti e invita anche i proponenti a ritirarli perché il problema che sta all'origine di questi emendamenti è affrontato dall'articolo 4 del disegno di legge stesso, o meglio dall'emendamento sostitutivo all'articolo 4, in modo ragionevole e concordato con le organizzazioni sindacali. Ma non solo, la Giunta è contraria per ragioni di fondo all'accoglimento di questi tre emendamenti: intanto va tenuto presente che quando in Consiglio affrontiamo tematiche relative al personale, sulla base anche dei principi sanciti dalla legge quadro sul pubblico impiego che noi abbiamo recepito con una nostra legge regionale, è necessario stabilire gli ambiti esatti di intervento riservati alla legislazione e quelli invece riservati alla contrattazione tra le parti. Quindi è bene tener presente questo principio perché non rispettarlo può creare le condizioni per il rinvio degli stessi provvedimenti legislativi. Noi abbiamo avuto già tre provvedimenti di legge che sono stati approvati dal Consiglio regionale e che hanno invaso campi - diciamo - riservati dalla legge quadro sul pubblico impiego alla contrattazione...

(Brusio in Aula).

Chiederei, Presidente, se è possibile, un po' di attenzione perché si tratta di una materia abbastanza ostica che richiede il massimo della chiarezza. La questione che si sta affrontando con questi

tre emendamenti è molto spinosa e delicata; so che ci sono moltissime pressioni e fortissime tensioni con tutte le organizzazioni sindacali. Io ho qui il testo degli emendamenti al provvedimento di legge in discussione, emendamenti sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali fatta eccezione della CISNAL che però ha mandato una nota nella quale, sostanzialmente, si condividono gli stessi emendamenti, e questi emendamenti – dicevo – sono sottoscritti dalle organizzazioni confederali (CGIL, CISL e UIL), dal sindacato direttivi, dal SILDIR (che è un sindacato autonomo con una rappresentanza rilevante nell'amministrazione), dalla CISAL, dalla CSS, cioè da tutte le otto organizzazioni sindacali che rappresentano il personale regionale. Si tratta di un fatto rilevante; cioè, sostanzialmente, l'accordo che vi è tra le parti è su emendamenti che sono stati presentati non dalla Giunta unilateralmente ma sulla base di una contrattazione che ha portato via del tempo, parecchio tempo, e che è approdata a questo accordo che forse non soddisfa, come sempre, tutti quanti ma che ha raggiunto il massimo di sintesi soddisfacente.

Nella questione specifica affrontata da questi tre emendamenti non va sottovalutato quindi l'aspetto formale di un eventuale contrasto tra il legislatore – il Consiglio regionale – e tutte le organizzazioni rappresentative del personale che certo non opererebbero per far andare avanti il provvedimento: vi è il rischio che esso possa essere rinviato. L'insistere quindi su questi emendamenti ritarda l'applicazione del contratto dei dipendenti regionali, col rischio che gran parte di essi, per una questione specifica, si veda inapplicato il contratto in una sua parte relevantissima qual è quella della mobilità verticale. Ma vi è un problema di merito che – ripeto – è affrontato correttamente con l'emendamento presentato all'articolo 4.

La legge di supporto al contratto scaduto dei dipendenti regionali, la numero 6 dell'86, prevedeva le nove qualifiche funzionali ed indicava i requisiti necessari per l'accesso alle suddette qualifiche; ebbene, è già normato dalla stessa che per poter accedere alle due massime qualifiche (l'ottava e la nona), sia per coloro che concorrono all'esterno sia per coloro che vi accedono tramite concorso interno, sia requisito necessario il pos-

sesso del diploma di laurea con in più, per quanto riguarda la qualifica dirigenziale, sei anni di servizio prestato anche al di fuori dell'amministrazione regionale.

Ora, con la legge numero 32 che ha ridisciplinato le procedure di nomina dei coordinatori, si è stabilito che i coordinatori generali vengano attinti dalla qualifica dirigenziale (la nona) e i coordinatori di servizio e di settore dalla ottava. Modificare dunque il requisito in assoluto, così come viene proposto negli emendamenti presentati, significa cambiare radicalmente i connotati della stessa qualifica. Potendo accedere all'ottava qualifica, e in un modo che non può essere preordinato, sia coloro che hanno il diploma di laurea sia coloro che hanno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con una semplice anzianità di servizio di dodici anni, possono essere nominati anche questi ultimi coordinatori di servizio. Noi sappiamo però che quando nella legge numero 6 dell'86 si indicò come requisito necessario il diploma di laurea lo si fece non per una questione formale ma per una questione sostanziale: per il fatto che per certi incarichi dirigenziali, soprattutto il servizio, lo scoglio del non possesso del titolo di studio non è superabile con l'anzianità. Per esempio, nel caso di un dirigente del Genio Civile non è pensabile che la sola anzianità possa sopprimere alla mancanza di quegli strumenti, tecnici e non, indispensabili per svolgere una funzione di coordinamento del servizio indicato. E così anche per altri servizi, particolarmente per quelli tecnici ma non esclusivamente per essi.

E allora, oltre ad introdurre un vizio di merito in quanto si modificano i requisiti per l'accesso all'ottava qualifica funzionale, vi è anche un altro elemento sostanziale: coloro che hanno titolo in assoluto per poter concorrere ad accedere all'ottava qualifica non sono più soltanto i possessori del diploma di laurea ma sono tutti coloro che hanno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado più l'anzianità, quindi il numero degli aventi titolo diventa molto maggiore. Il problema comunque c'è ed è stato affrontato e io devo dire, da un punto di vista personale, che non ero convinto nemmeno di questo emendamento all'articolo 4 che io stesso ho presentato, perché la mia opinione era – e resta – che dovesse essere indiscusso il

titolo del diploma di laurea come requisito fondamentale per accedere all'ottava qualifica.

Mi sembra che una soluzione di mediazione sia stata trovata poiché ci sono casi, per esempio, di personale proveniente da altre amministrazioni che ha svolto funzioni dirigenziali oppure di personale col diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, in applicazione dell'articolo 90 della legge numero 51, ha dato un concorso per accedere alla qualifica superiore - la settima - (e il concorso per venti posti si è svolto da poco non per colpa di questo personale) mentre oggi gli altri potrebbero accedervi tramite un semplice passaggio automatico. Allora, poiché ci sono questi problemi reali, la soluzione escogitata con l'emendamento presentato all'articolo 4 dalla Giunta, e concordato con i sindacati, prevede che nei limiti del 5 per cento (e so che c'è un emendamento presentato da qualche consigliere per portare la percentuale all'8, io personalmente e la Giunta non abbiamo obiezioni su questo punto), nei limiti comunque di una percentuale determinata, con un concorso interno per titoli, e sottolineo per titoli, venga disposto l'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali.

Il 5 per cento su 210 posti, per esempio, significa 11 posti, su 390 circa 20 posti e, guarda caso, è il numero esatto di coloro che hanno dato il concorso interno in base alla legge numero 51. Si può anche incrementare questa percentuale, ma l'importante è che rimanga un limite e che accedono non tutti coloro che hanno il diploma di laurea o i 12 anni di anzianità nella qualifica di appartenenza ma coloro che, oltre ad essere in questa situazione, abbiano anche i titoli specifici.

Ecco la ragione per cui - ripeto - dobbiamo mantenere un corretto rapporto formale con le organizzazioni sindacali perché, sulla base della legge quadro, la funzione della Giunta regionale non è una funzione esclusiva ma è derivante dal confronto e dall'accordo con le organizzazioni sindacali, il che non lede certo l'autonomia del Consiglio regionale; ma anche il Consiglio regionale, dato che ha recepito anni fa la legge quadro nazionale sul pubblico impiego, non può invadere un campo che esso stesso ha delegato alla contrattazione.

Quindi, sia per ragioni formali, sia per ragioni

politiche, sia per ragioni sostanziali, la Giunta ritiene che questi emendamenti non debbano essere accolti anche perché - ripeto - il problema reale che è all'origine di questi tre emendamenti è affrontato in maniera accettabile e concordata con l'emendamento numero 2 all'articolo 4. Ripeto anche, per coerenza e lealtà, che personalmente ritenevo di dover rimanere fermo sul requisito del diploma di laurea per l'accesso all'ottava fascia, cosa che del resto il Consiglio regionale indicò allorché venne approvata la legge numero 6 del 1986 e riconfermò al momento dell'approvazione della legge numero 42 nell'ottobre dello scorso anno. Non si tratta quindi di un aspetto sconosciuto, tutt'altro. Noi stiamo cercando di risolvere un problema non capovolgendone i termini ma tentando di arginarlo. Io inviterei pertanto ad una riflessione molto attenta e molto serena perché, badate, un passaggio di questo genere, oltre a creare tensioni notevoli con le organizzazioni sindacali, rischia di dar vita a contrasti interni nell'ambito dell'amministrazione regionale che non sono facilmente governabili perché l'ottava qualifica diventa un'altra cosa, diventa una settima, c'è poco da fare, e allora si riapre la corsa.

Che cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo trasformare la nona fascia in ottava, istituire la decima e così via? Dobbiamo stare attenti e cercare di porre degli argini. Il problema c'è e riguarda quella parte di personale che ha svolto determinate funzioni o che ha dato precedentemente, anche in altre amministrazioni, dei concorsi interni; ma va risolto nel modo giusto così come la Giunta ha proposto concordando con i sindacati l'emendamento all'articolo 4, ed eventualmente ritoccando la percentuale per incrementarla di qualche punto rispetto al 5 per cento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, abbiamo presentato questi emendamenti rendendoci conto che la materia è delicata e complessa ma mossi dalla volontà di seguire un criterio di equità e di giustizia.

In realtà con questi emendamenti non vogliamo salvaguardare, ai fini del passaggio nell'ottava

qualifica funzionale, la posizione giuridica del personale che è stato inquadrato nella settima qualifica perché proviene dalla carriera direttiva ed ha svolto funzioni dirigenziali, e nel periodo di vigenza della legge numero 51 era inquadrato nella sesta. Si tratta quindi di personale che, a diverso titolo, è inquadrato nella settima fascia e non può accedere all'ottava.

Noi vorremmo che su questo si facesse una riflessione attenta, anche perché sono stati presentati due emendamenti praticamente identici (il numero 5 e il numero 11) e firmati anche in parte dagli stessi consiglieri, e poi un emendamento (il numero 16) ad essi collegato. Chiederei pertanto una breve sospensione per chiarirci le idee ed eventualmente unificare gli emendamenti in modo tale che il Consiglio possa esprimere una volontà univoca, salvo addirittura rinunciare ad essi.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, le propone di sospendere la seduta o di andare avanti e sospendere solo questo articolo?

SABA (D.C.). Di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 30, viene ripresa alle ore 19).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Per chiedere, trattandosi di una materia controversa e delicata, che i consiglieri ripossano votare con la massima libertà di coscienza e pertanto a scrutinio segreto.

(Dodici consiglieri si levano in piedi per appoggiare la richiesta).

Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 5

PRESIDENTE. Indico la votazione a scruti-

nio segreto dell'emendamento numero 5 all'articolo 1 del disegno di legge numero 505.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 5:

presenti	56
votanti	55
astenuiti	1
maggioranza	28
favorevoli	31
contrari	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresti - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Canalis - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Meloni - Mereu S. - Moi - Moretti - Mulas - Mura - Murgia - Oggiano - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

L'approvazione dell'emendamento numero 5, il cui contenuto è identico a quello dell'emendamento numero 11, fa decadere l'emendamento numero 16.

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo 1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta

regionale 5 dicembre 1986, n. 193:

– il secondo comma del punto 5.1 del Capo IV;

– il punto 2), lettere a) e b), del Capo I delle norme transitorie;

– il punto 3), lettere a) e b), del Capo I delle norme transitorie;

– il punto 3), secondo e terzo alinea della lettera c), del Capo I delle norme transitorie;

– l'allegato C), concernente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale.

2. Le norme di cui al punto 5.7 del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale devono intendersi applicabili alle ipotesi di mobilità verticale come disciplinate dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

3. Ferme restando le norme di cui al precedente articolo 1, sono fatte salve, qualora più favorevoli, le disposizioni previste al punto 1) ed al primo alinea della lettera c) del punto 3) del Capo I delle norme transitorie del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati, in applicazione delle disposizioni medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretario:

Art. 3

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono abrogati.

2. Per il triennio di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato alla data del 31 dicembre 1987, mediante i procedimenti di mobi-

lità verticale che hanno luogo, nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate secondo le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge. Per il transito alla qualifica funzionale dirigenziale si applica, nei limiti dei posti disponibili, la norma relativa ai concorsi interni per titoli di cui al terzo comma del predetto articolo 1.

3. Ai procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente comma non sono ammessi gli impiegati che abbiano usufruito dei procedimenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 1 della presente legge, fatta eccezione per gli impiegati inquadrati nella ottava qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 1987.

4. Ai fini previsti dai precedenti commi – fermo restando, ove richiesto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale – i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 1987 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

– diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

– diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

– diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale;

– anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

5. Ai fini della mobilità verticale prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma settimo dell'articolo 1 della presente legge. Gli adempimenti relativi a tale mobilità sono disposti, con effetto dal 1° gennaio 1988, con decreto dell'Assessore competente in materia di

personale. Lo stesso Assessore, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente secondo comma.

6. Relativamente al triennio indicato al primo comma dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 42, le disposizioni del presente articolo sono estese al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'inquadramento del personale medesimo nel predetto ruolo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 6, 9, 10, 12, 17 e 21. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Barranu - Carta - Mannoni

"Nell'articolo 3 del d.d.l. 505/A sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

– ai commi secondo, terzo e quarto, la data del '31 dicembre 1987' è sostituita con quella del '1° gennaio 1988';

– al comma sesto, dopo le parole 'modifiche ed integrazioni' sono aggiunte le seguenti parole: 'riconoscendosi ai fini previsti in detto articolo il servizio valutato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 13 e' ". (1)

Emendamento sostitutivo parziale Mereu S. - Marracini

"Al quarto comma, 4^a alinea, l'espressione: 'Diploma di Laurea per l'accesso all'Ottava qualifica funzionale' è sostituita dalla seguente: 'Diploma di Laurea ovvero appartenenza alla 7^a Qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuta ai fini giuridici non inferiore a sei anni e Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado, per l'accesso all'Ottava qualifica' ". (6)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Marracini

"All'art. 3 è aggiunto il seguente 7° comma:

'7. In relazione alle esigenze funzionali ed operative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente Legge, per l'assunzione di Personale con profilo professionale di Sottufficiale Forestale e di Vigilanza Ambientale, oltre agli altri requisiti già previsti, è prescritto il possesso del titolo di studio di Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado; il Personale col medesimo profilo professionale alla data del 31 Dicembre 1987 è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1988 nella sesta qualifica funzionale' ". (9)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Marracini

Art. 3

"All'art. 3 è aggiunto il seguente ottavo comma:

'8. Nell'ambito della definizione degli accordi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 14 novembre 1988 n. 42 verrà definito l'assetto funzionale del Personale con profilo professionale di insegnante nei Corsi di Formazione Professionale ai sensi degli articoli 2 e 14 della Legge Regionale 2 marzo 1982 n. 7; il Personale col medesimo profilo professionale, eventualmente ancora in qualifica funzionale inferiore alla data del 31 dicembre 1987, è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1988 nella sesta qualifica funzionale' ". (10)

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Mura - Saba - Marracini - Mereu S. - Pes

"Nell'art. 3, quarto comma, del D.D.L. n. 505, l'espressione 'diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale' è sostituita dalla seguente: 'diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuta ai fini giuridici non inferiore ai sei anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso all'ottava qualifica' ". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Soro - Zuru - Saba - Onida

“Al quarto comma dell’articolo 3 del disegno di legge 505/A l’alinea dicente: ‘– diploma di laurea, per l’accesso all’ottava qualifica funzionale’ è sostituita dalla seguente: ‘– diploma di laurea, ovvero aver conseguito l’inquadramento nella sesta fascia funzionale attraverso i concorsi interni previsti dall’articolo 90 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 e successive modificazioni, per l’accesso all’ottava qualifica funzionale’ ”. (17)

Emendamento sostitutivo parziale Deiana - Tamponi - Atzori A.

“L’ultima frase del terzo comma va sostituita con la seguente:

‘fatta eccezione per gli impiegati inquadrati nella settima ed ottava qualifica funzionale alla data del 31/12/87’ ”. (21)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 9 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.).

Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie, e devo precisare, perché rimanga almeno agli atti, che questo emendamento sarà motivo certo di rinvio in quanto va ad incidere sulla parte riservata dalla legge quadro alla contrattazione. Già ci è stata rinviata la legge numero 32 che prevedeva le assunzioni per tre mesi dagli uffici di collocamento per carenze di organico nell’amministrazione, e ricorderete che furono inseriti in quel provvedimento due emendamenti che prevedevano la mobilità di alcuni profili professionali. Per queste ragioni, e con questa esplicita motivazione, il Governo rinviò la legge. Rischiamo quindi un rinvio anche di questo provvedimento per le stesse motivazioni.

Questo perché rimanga agli atti e un domani ciascuno si assuma le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 10 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 12 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 21 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, ai quali sono ammessi gli impiegati del ruolo unico regionale che alla data del 31 dicembre 1985:

a) siano inquadrati nella IV fascia funzionale

di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto precedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di ventiquattro anni, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

b) siano inquadrati nella V fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di diciotto anni, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

c) siano inquadrati nella VI fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di sedici anni, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale.

2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3, nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.

3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Carta - Mannoni

"L'articolo 4 del disegno di legge n. 505/A è sostituito dal seguente:

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale è autorizza-

ta a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale ed il personale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13, che alla data del 1° gennaio 1986:

a) siano inquadrati nella quinta qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto precedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

b) siano inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

c) siano inquadrati nella settima qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l'accesso alla ottava qualifica funzionale.

2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3 nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.

3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 33. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989". (2)

Emendamento modificativo Soro - Saba - Deiana

Art. 4

"Nell'articolo 4 del disegno di legge 505/A sono introdotte le seguenti modificazioni:

— al primo comma, le anzianità di servizio minime di cui alle alinee a), b) e c) sono modificate

nell'unica anzianità di servizio minima di dodici anni;

– al secondo comma le parole 'nel rispetto delle disponibilità' sono sostituite dalle seguenti 'anche in soprannumero alle disponibilità' ". (19)

Emendamento sostitutivo parziale Onnis - Meloni - Orrù

"Emendamento all'emendamento n. 2.

Al 2° comma sostituire al 4° rigo 'limite massimo del cinque per cento' con 'limite massimo del dieci per cento' ". (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Qui c'è un problema di coordinamento. Intanto credo che l'emendamento numero 20 sia stato ritirato; inoltre sorge il problema di coordinare perlomeno il paragrafo c) dell'emendamento numero 2 con l'emendamento numero 5 che è stato votato a scrutinio segreto ed approvato. Infatti, il paragrafo c) dell'emendamento numero 2 prevede che per l'accesso all'ottava qualifica vi sia una determinata anzianità che è in contrasto con quella prevista nell'emendamento numero 5 che è stato approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 19 la Giunta non lo accoglie perché la dizione generica "anche in soprannumero alle disponibilità" rischia di determinare lo sfondamento del *plafond* previsto per quel determinato profilo in tutta la qualifica. Cioè nel provvedimento di legge è già prevista la possibilità di un inquadramento di personale nell'ambito di una qualifica e nell'ambito di un profilo professionale anche in soprannumero, però sulla base di limiti dei contingenti dei profili professionali determinati dalla Giunta regionale dopo un confronto con i sindacati. Posta in questi termini si tratta di una formulazione corretta, posta invece nei termini dell'emendamento numero 19 essa non consente un controllo del soprannumero stesso; e siccome il soprannumero dei profili ha come limite il numero della dotazione organica delle qualifiche può accadere, in ipotesi, che tutto il soprannumero confluisca in un unico profilo e gli altri profili riman-

gano sguarniti per mancanza di posti.

PRESIDENTE. Bisogna procedere quindi a questi coordinamenti tecnici. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Io proporrei di votare l'emendamento numero 2 senza il paragrafo c) e senza il secondo comma.

PRESIDENTE. Ne terremo conto. L'emendamento numero 20 è stato ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento numero 2 con i suggerimenti indicati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

1. L'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988 n. 42, è abrogato.

2. Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie d'esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri

delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Zurrù - Saba - Onida

Art. 5

Nel disegno di legge 505/A dopo l'articolo 5 è istituito l'articolo 5 bis:

"Art. 5 bis

Nel terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, l'alinea dicente: '– diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica' è sostituita dalla seguente: '– diploma di laurea ovvero aver conseguito l'inquadramento nella sesta fascia funzionale attraverso i concorsi interni previsti dall'articolo 90 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale'". (18)

Emendamento aggiuntivo Deiana - Tamponi - Atzori

"Art. 5

Al personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, che alla data del 31.12.1985 abbia svolto per almeno 5 anni mansioni tipiche della VI qualifica e VII qualifica, anche se non proveniente dal livello immediatamente inferiore, accertate dal comitato del personale e sia in possesso rispettivamente del diploma di istruzione di II grado e del diploma di laurea, sono inquadrati a domanda nella sesta e settima Qualifica Funzionale con decorrenza dall'1.1.1986.

Al suddetto personale non si applica il disposto di cui al comma 3° articolo 3 della presente legge". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 23 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della predetta legge regionale n. 6, della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 e della presente legge.

2. In relazione alla loro specificità, fermi restando i punteggi da attribuire ai titoli concernenti l'anzianità ed i titoli di studio, gli enti predetti possono stabilire specifici, diversi punteggi per quanto riguarda i rimanenti titoli delle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Barranu
- Carta

"Dopo l'art. 6 è aggiunto:

Art. 6 bis

Il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 26/8/1988 n. 32, è modificato come segue: 'Nei casi in cui l'Amministrazione, in virtù di quanto disposto al primo comma o a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dagli avvocati e procuratori del Servizio Legislativo, i diritti e gli onorari relativi a controversie il cui esito non comporti soccombenza per l'Amministrazione, definite con sentenza, ordinanza o transazione, spettano ai medesimi professionisti legali nelle misure rispettivamente stabilite dall'art. 21 secondo e terzo comma del R.D. 30/10/1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle diverse fattispecie ivi contemplate.

La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale". (3)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Deiana

- Falchi - Pili

"Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6 ter

Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dopo l'articolo 27 è istituito il seguente:

Art. 27 bis

Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'ottanta per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al Fondo.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Il Comitato amministrativo del Fondo delibera i criteri per la erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare la erogazione stessa nel corso dell'anno di competenza a norma del secondo comma". (24)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus - Deiana
- Sechi

"Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

Art. 6 quater

Norme transitorie e finali

Al personale che in data 5.10.87 risulta inquadrato nella VII qualifica funzionale con non meno di 20 anni di anzianità di servizio regionale e che dirige da almeno cinque anni strutture organizzative dell'Amministrazione regionale o dell'Azienda foreste demaniali corrispondenti ai servizi o ai settori di cui all'art. 4 della legge regionale n. 51/78 in base ad atti deliberativi della Giunta regionale, è attribuito l'incarico di coordinatore dello stesso servizio o dello stesso settore con la decorrenza di cui sopra, corrispondente alla deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stati attribuiti gli incarichi di coordinatori di servizio di settore". (25)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Dettori - Deiana - Saba - Serra Pintus - Baghino

Art. 6 bis

Norma modificativa e integrativa della legge regionale 5 maggio 1965 n. 15

‘L’assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965 n. 15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli Istituti di previdenza’ ”. (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 25 ha facoltà di illustrarlo.

SERRA PINTUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 26 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 24 e il numero 26, mentre non accoglie il numero 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione.

Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della Tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Si dia lettura della Tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Mura - Saba - Marracini - Mereu S. - Pes

"Nella tabella C allegata al D.D.L. n. 505, primo capoverso, l'espressione 'per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima' è sostituita dalla seguente: 'per il transito alle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava' ". (13)

PRESIDENTE. Questo emendamento è collegato con quello che è stato votato a scrutinio segreto e che è stato approvato, secondo me si tratta quindi di un coordinamento. Sospendiamo l'esame di questa Tabella e del relativo emendamento.

Si dia lettura della Tabella D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa Tabella sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu -

Carta - Mannoni

"La tabella D allegata al disegno di legge n. 505/A è sostituita dalla seguente

TABELLA D

Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge.

a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 15

– 0,75 punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza;

b) Funzioni di direzione: sino ad un massimo di punti 25 da assegnarsi, in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della L.R. 17 agosto 1978 n. 51, come in appresso:

– punti 3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le funzioni di Segretario Generale o Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, Direttore della Ragioneria, Direttore dei servizi o Coordinatore Generale di Assessorato, Direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;

– punti 2,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

– punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

c) Titoli accademici e di studio: sino ad un massimo di punti 10

– punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:

con votazione da 67 a 85: punti 1,50

con votazione da 86 a 90: punti 2

con votazione da 91 a 95: punti 3

con votazione da 96 a 100: punti 4

per ogni voto superiore a 100: punti 0,15

per la votazione di 110 e lode: punti 6

– punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione;

– punti 0,50 per ogni borsa di studio di durata almeno annuale, sino ad un massimo di 2 punti;

d) Concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita: sino ad un massimo di punti 5

– punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

– punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso Amministrazioni diverse;

– punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale, presso l'Amministrazione regionale o l'Amministrazione di provenienza". (4)

Emendamento aggiuntivo Mereu S. - Marracini

TABELLA D

"Al punto b tra i Titoli Accademici e di Studio, è aggiunta la seguente espressione: 'Sino a punti 4 per Diploma di Istruzione secondaria di 2° grado da attribuire come appresso: per la votazione minima punti 3; per ogni punto superiore al minimo punti 0,25. Ai fini predetti il punteggio della votazione va ricondotto in decimi, e qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati. Il punteggio attribuito al Diploma di Laurea non è cumulabile con quello attribuito al Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado' ". (7)

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Mura - Saba - Marracini - Mereu S. - Pes

"Nella tabella D allegata al D.D.L. n. 505, primo capoverso, l'espressione 'per il transito alle

qualifiche funzionali ottava e dirigenziale', è sostituita dalla seguente: 'per il transito alla qualifica dirigenziale' ". (14)

Emendamento sostitutivo totale Onida - Saba - Soro - Moretti - Dettori

"La tabella D allegata al disegno di legge n. 505/A è sostituita dalla seguente:

TABELLA D

Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge.

a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 15

– 0,75 punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza;

b) Funzioni di direzione: sino ad un massimo di punti 25 da assegnarsi, in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data del 1.1.80 come in appresso

– punti 3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le funzioni di Segretario Generale o Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, Direttore della Ragioneria, Direttore dei servizi o Coordinatore Generale di Assessorato, Direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;

– punti 2,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

– punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n.51 dell'Amministrazione regionale, dell'A-

zienda foreste demaniali della Regione sarda;

– punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione o coordinamento di settore presso gli Ispettorati Compartimentali dell'agricoltura e gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste della Regione Sarda sino ad un massimo di punti 4.

c) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 10

– punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:

con votazione da 67 a 85: punti 1,50

con votazione da 86 a 90: punti 2

con votazione da 91 a 95: punti 3

con votazione da 96 a 100: punti 4

per ogni voto superiore a 100: punti 0,15

per la votazione di 110 e lode: punti 6

– punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione;

– punti 0,50 per ogni borsa di studio annuale, sino ad un massimo di 2 punti

d) Concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita: sino ad un massimo di punti 5

– punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

– punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso Amministrazioni diverse;

– punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale, presso l'Amministrazione regionale o l'Amministrazione di provenienza".
(15)

Emendamento sostitutivo totale Deiana - Tamponi - Atzori

"La tabella D allegata al disegno di legge n. 505/A è sostituita dalla seguente:

TABELLA D

Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava quali-

fica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge.

a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 15

– 0,75 punti per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza;

b) Funzioni di direzione: sino ad un massimo di punti 25 da assegnarsi, in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data del 1.1.80 come in appresso

– punti 3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le funzioni di Segretario Generale o Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, Direttore della Ragioneria, Direttore dei servizi o Coordinatore Generale di Assessorato, Direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;

– punti 2,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

– punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978 n. 51 dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, nonché dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

c) Titoli accademici e di studio: sino ad un massimo di punti 10

– punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:

con votazione da 67 a 85: punti 1,50

con votazione da 86 a 90: punti 2

con votazione da 91 a 95: punti 3

con votazione da 96 a 100: punti 4

per ogni voto superiore a 100: punti 0,15

per la votazione di 110 e lode: punti 6

– punti 2 per ogni abilitazione all'esercizio di una professione;

– punti 0,50 per ogni borsa di studio della durata di almeno un anno, sino ad un massimo di 2 punti;

d) Concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita: sino ad un massimo di punti 5

– punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

– punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso Amministrazioni diverse;

– punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale, presso l'Amministrazione regionale o l'Amministrazione di provenienza". (22)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 4 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 7 ha facoltà di illustrarlo.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento numero 14 sia collegato al precedente e quindi bisogna tenerne conto in sede di coordinamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Asses-

sore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Prima abbiamo detto che gli emendamenti numero 13 e numero 14 sono chiaramente collegati e non abbiamo votato il numero 13. In realtà non è irrilevante che venga approvato l'uno o l'altro perché sono differenti i meccanismi di conteggio dei punteggi. Credo pertanto che vadano votati sia il numero 13 che il numero 14 perché semmai è il numero 14 che può riassorbire l'emendamento approvato a scrutinio segreto, altrimenti per accedere all'ottava qualifica si considererebbero i punteggi delle qualifiche più basse e non quelli delle qualifiche più alte.

PRESIDENTE. Quindi il numero 14 lo votiamo?

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Sì, io mi rimetto alla volontà del Consiglio per quanto riguarda l'emendamento numero 14 perché ero e sono contrario all'emendamento che è passato, mentre il numero 13 va comunque respinto perché abbasserebbe ulteriormente il calcolo dei punteggi. In ogni caso va votato perché si tratta di due cose differenti: due tabelle che prevedono determinati punteggi con una differente valutazione dei titoli e dei requisiti. Chiedo quindi che vengano votati sia l'emendamento numero 13 che l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 che l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 alla tabella C non è stato messo in votazione. Adesso però l'assessore Barranu vorrebbe intervenire per chiarire che è necessario metterlo in votazione. Onorevole Barranu, ha facoltà di parlare.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Inviterei i colleghi a rivedere le due tabelle, la C e la D,

in quanto esse prevedono una modulazione dei punteggi ed anche dei titoli da valutare per la mobilità verticale che è assolutamente differente: cioè i requisiti e i titoli di studio hanno un peso superiore nella tabella D.

Ad ogni modo io però, data la delicatezza della materia, chiederei una breve sospensione per una valutazione tecnica di questo punto.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti e ricordo ai colleghi che poi dobbiamo riprendere l'esame di altri disegni di legge che avevamo sospeso.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 40, viene ripresa alle ore 19 e 55).

Continuazione e fine della discussione degli articoli del testo unificato dei progetti di legge numero 451, 488 e 510

PRESIDENTE. Essendovi la necessità di procedere ad un ulteriore esame e coordinamento degli emendamenti presentati alle tabelle del disegno di legge numero 505, proseguiamo i lavori del Consiglio con la discussione degli articoli del testo unificato dei progetti di legge numero 451, 488 e 510 che era stata precedentemente sospesa. Era stata data lettura dell'articolo 3 al quale sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Mereu S. - Moretti - Dettori - Saba - Deiana - Tamponi - Piretta - Falchi - Oggiano - Meloni

“Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3 bis

1. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali territoriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere in servizio il personale che, alla data del 1° maggio 1989, presta la sua opera con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro Residenziale per Anziani di Alghero.

2. Con effetto dal 1° giugno 1989 il personale di cui al precedente comma, sulla base della posizione giuridica posseduta, purché in possesso del competente titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, fatta eccezione per il limite massimo d'età, è nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo secondo i criteri di corrispondenza indicati nella tabella A) allegata alla presente legge.

3. La nomina ad impiegato avventizio o salariato temporaneo è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi del secondo comma, compete il trattamento economico annuo lordo iniziale previsto per il personale di corrispondente qualifica funzionale appartenente al ruolo unico regionale, applicandosi, per quanto concerne l'anzianità pregressa e la salvaguardia del trattamento economico in atto, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi terzo e quarto, della legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13 e assumendo a riferimento ai fini di detta applicazione la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con effetto dalla data della nomina, il medesimo personale è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), restando autorizzata l'Amministrazione regionale a corrispondere l'indennità di fine rapporto limitatamente al servizio effettivamente reso alle sue dipendenze anteriormente all'atto di nomina. Al medesimo personale è estesa la disposizione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1986 n. 13.

6. Il personale nominato a norma del secondo comma è inquadrato con effetto 1° giugno 1989, mediante concorsi interni d'idoneità, nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di provenienza, secondo quanto indicato nella tabella A) allegata alla presente legge.

7. Per l'espletamento dei concorsi d'idoneità ed ogni altra specificazione necessaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge

regionale 21 gennaio 1986 n. 13.

8. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 1, quarto comma; considerandosi comunque utile ai fini dell'applicazione degli istituti ivi previsti l'anzianità complessiva maturata anteriormente all'inquadramento nel ruolo unico regionale". (4)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Mereu S. - Meloni - Dettori - Moretti - Saba - Tamponi - Deiana - Falchi - Oggiano - Piretta

"Dopo l'articolo 3 bis è aggiunto il seguente:

Art. 3 ter

1. Ai fini degli inquadramenti e dei procedimenti di mobilità verticale previsti dalla presente legge, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988 n. 42 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

3 ^a qualifica funzionale:	84 posti
4 ^a qualifica funzionale:	84 posti
5 ^a qualifica funzionale:	31 posti
6 ^a qualifica funzionale:	54 posti
7 ^a qualifica funzionale:	37 posti
8 ^a qualifica funzionale:	<u>6 posti</u>
	296 posti". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 4 e numero 5 ha facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Si danno per illustrati

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3, precedentemente letto e dato per illustrato,

sul quale la Giunta ha dichiarato di rimettersi alla volontà del Consiglio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dell'articolo 4 è già stata data lettura e ad esso sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Marracini - Onida - Moretti - Loretto

Art. 4

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 gli stanziamenti dei cap. 02016 - 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di L. 2.500.000.000, Lire 700.000.000 e L. 300.000.000.

Alla relativa spesa complessiva di L. 3.500.000.000 si fa fronte con lo storno di una pari somma dal cap. 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e con la riduzione per pari importo della riserva prevista alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (6)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Meloni - Moretti - Dettori - Saba - Deiana - Tamponi - Falchi - Piretta

Dopo l'articolo 4 è aggiunta la seguente tabella:

Tabella di corrispondenza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 bis della presente legge		
Posizione giuridica presso il Centro Residenziale regionale per anziani di Alghero	Posizione giuridica nella nomina a impiegato avventizio o salariato temporaneo presso l'Amministrazione regionale	Qualifica regionale nel ruolo unico regionale
a) Dirigente	Impiegato avventizio di 1ª Categoria	7ª qualifica funzionale
b) Funzionario in possesso di diploma di laurea	"	
a) Funzionario o segretario amministrativo con compiti di ragioniere economo o di ragioniere contabile, in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2º grado	Impiegato avventizio di 2ª Categoria	6ª qualifica funzionale
b) Assistente sociale	"	
c) Infermiere professionale	"	
a) Segretario amministrativo in possesso di diploma di istruzione secondaria di 1º grado	Impiegato avventizio di 3ª Categoria	5ª qualifica funzionale
b) Capo reparto	Salariato temporaneo specializzato	
c) Coordinatore di cucina	"	
d) Coordinatore di guardaroba	"	
e) Mastro muratore	"	
f) Mastro falegname	"	
g) Manutentore specializzato	"	
h) Giardiniere vivaista specializzato	"	
a) Assistente geriatrico	Salariato temporaneo qualificato	4ª qualifica funzionale
b) Magazziniere		
c) Cuoco		
d) Autista		
a) Ausiliario di assistenza	Salariato temporaneo comune	3ª qualifica funzionale. (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Per dovere di coerenza e lealtà nei confronti del Consiglio e di me stesso voglio fare una dichiarazione sul provvedimento di legge.

Io non ho nemmeno letto gli emendamenti per i quali mi sono rimesso alla volontà del Consi-

glio perché sono assolutamente contrario al provvedimento di legge stesso che ritengo illegittimo e fondamentalmente incoerente rispetto ai deliberati programmatici del Consiglio regionale.

Si propone di risolvere un problema, su cui voglio dire con chiarezza qual è l'opinione mia e della Giunta, che è economico, fondamentalmente economico: si tratta cioè di consentire ai dipendenti degli enti locali, siccome nella fase attuale i dipendenti regionali godono di un trattamento economico migliore, di beneficiare del trattamento economico dei dipendenti degli enti regionali. Ma dal punto di vista funzionale lo stesso provvedimento prende atto che le funzioni di questi dipendenti sono funzioni trasferite ai Comuni, tanto è vero che prevede che questi dipendenti debbano essere comandati ai Comuni per svolgere funzioni trasferite a questi ultimi. Ora, io credo che per risolvere il problema economico potessero esserci, e ci siano, tantissime altre strade e quindi ritengo che inquadrare tutti i dipendenti della pubblica amministrazione in senso lato nell'ambito del ruolo regionale, applicando ad essi il contratto dei dipendenti regionali, non sia la strada migliore.

La Giunta regionale ha presentato un'ipotesi di norma di attuazione generale che riguarda tutti i dipendenti eventualmente trasferiti ai Comuni, prevedendo il riconoscimento di un assegno integrativo *ad personam* per il migliore trattamento economico.

Non si possono approvare formalmente degli atti dove si dice che la Regione deve diventare un ente di programmazione e deve trasferire le funzioni agli enti locali e poi continuare a caricare dipendenti nei ruoli regionali o addirittura scrivere, al tempo stesso, che questi dipendenti siccome dovranno svolgere le funzioni presso i Comuni dovranno essere comandati ai Comuni.

Vi è, a mio avviso, anche un contrasto palese con l'articolo 78 del D.P.R. 348 - e comunque voglio dirlo anche a nome della Giunta - che prevedeva che con la stessa legge di riordino dell'assistenza si provvedesse all'assegnazione del personale degli enti depubblicizzati ai Comuni. Questa legge si colloca in contrasto con l'articolo 78 del "348". E' vero che vi è stato un compromesso, in sede di approvazione della legge numero 4, che la Giunta ha accettato - come più volte ho

avuto modo di dire - proprio in quanto compromesso, ma almeno aveva una sua logica in quanto si trattava di un contingente determinato per inquadrare nei ruoli regionali personale chiamato a svolgere funzioni regionali, le sole rimaste all'Amministrazione regionale. Cioè si seguiva il principio, comunque, che il personale segue la funzione; era discutibile, perché si incominciava a creare un'incrinatura nel principio dell'articolo 78 del "348", ma aveva una sua logica e una sua coerenza. Qui coerenza non vi è.

In ogni caso le posizioni da tempo sono nette: la Giunta regionale non ha voluto ergere ulteriormente barricate contro questo provvedimento di legge, anche se aveva presentato un provvedimento che prevedeva il passaggio di tutti i dipendenti ai Comuni appunto perché non si trattava e non si tratta per la Giunta di portare avanti una posizione, come dire, quasi odiosa nei confronti dei dipendenti. E' una posizione che la Giunta ha sostenuto in coerenza con quanto è scritto nei documenti programmatici non solo della Giunta regionale ma di gran parte delle forze politiche democratiche e delle organizzazioni sindacali, le quali appunto hanno scritto e riscritto che la Regione deve diventare ente di programmazione, spogliarsi delle attività gestionali e fare in modo che il personale segua la funzione.

Ecco, per coerenza con questi principi la Giunta ha assunto quella posizione dichiarandosi disponibile a trovare altre soluzioni per sciogliere l'unico vero nodo rimasto che è quello del trattamento economico.

Per chiarezza di posizioni ho voluto riconfermare qui quanto più volte sostenuto senza cercar di far rinviare ulteriormente il voto del Consiglio su questo provvedimento di legge.

L'augurio mio è, evidentemente, che il provvedimento venga respinto, ma un conto è chiarire le posizioni politiche, altro è impedire che un provvedimento venga votato ad accettare poi il responso del voto consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il presente testo unificato verrà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge numero 505

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge numero 505 che avevamo sospeso alla tabella C. La Giunta si doveva pronunciare sull'emendamento numero 13 alla tabella suindicata e sull'emendamento numero 14 alla tabella D, pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li respinge tutti e due perché la tabella D si applica sia all'ottava qualifica che alla dirigenziale.

PRESIDENTE. La Giunta quindi non accoglie né l'emendamento numero 13 né l'emendamento numero 14.

Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione la tabella C. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Alla tabella D era stato presentato, già letto ed illustrato, l'emendamento numero 4 della Giunta regionale che viene riconfermato dall'Assessore Barranu.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento numero 4 decadono gli emendamenti numero 15 e

numero 22. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7 sul quale la Giunta ha espresso parere contrario. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Approvazione dei disegni di legge numero 459, 528, 403, 504 e 382

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, dei disegni di legge numero 459, 528, 403, 504 e 382.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 459:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 528:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	40
contrari	22

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 403:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 504:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	42
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 382:

presenti	63
votanti	62
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Oggiano - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Pubusa - Puligheddu

- Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge numero 451 e 488 e del disegno di legge numero 510, nonché del disegno di legge numero 505

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, del testo unificato delle proposte di legge numero 451 e 488 e del disegno di legge numero 510, nonché del disegno di legge numero 505.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 451 e 488 e del disegno di legge 510:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	44
contrari	24

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 505:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	40
contrari	28

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula

- Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu
- Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi -
Floris - Ladu G. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto
- Mannoni - Marracini - Melis - Meloni - Merella
- Mereu S. - Moi - Morittu - Mulas - Muledda -
Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Onida - Onnis
- Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili -
Piretta - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Rug-
geri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra
Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu -
Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

I lavori del Consiglio riprenderanno domani
mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
